Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 126 – 28 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DICHIARAZIONI**

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MOD. 730/2020

RIFERIMENTI

- **Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2020**
- **Istruzioni mod. 730/2020**

IN SINTESI

Con la presente Informativa si evidenziano le principali novità del mod. 730/2020 tra le quali si segnalano:

- *i nuovi termini di presentazione del modello, con termine ultimo fissato al 30.9.2020;*
- *la possibilità per l'erede di poter presentare il mod. 730 per il de cuius se il decesso è avvenuto nel 2019 o entro il 23.7.2020;*
- *il nuovo limite reddituale di € 4.000 per poter considerare fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni;*
- *la possibilità di assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti dalla locazione di immobili commerciali (C/1);*
- *l'aumento a € 800 del limite di detraibilità delle spese di istruzione non universitaria;*
- *l'introduzione della nuova detrazione per la c.d. "pace contributiva" e per le "colonnine di ricarica" di veicoli elettrici;*
- *l'introduzione dei nuovi crediti d'imposta "sport-bonus" e per la bonifica ambientale.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Con il Provvedimento 15.1.2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il mod. 730/2020, con le relative istruzioni, utilizzabile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2019.

In merito ai **termini di presentazione** del mod. 730/2020 si rammenta che:

- l'art. 16-bis, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", ha rivisto i termini di presentazione del mod. 730 (nonchè di alcuni adempimenti ad esso connessi) a decorrere dal 2021;
- l'art. 1, comma 1, DL n. 9/2020, c.d. "Decreto Coronavirus", ha previsto che i nuovi termini di cui al citato art. 16-bis trovano applicazione **già a decorrere dal 2020** e pertanto con riferimento al mod. 730/2020 relativo al 2019 (Informativa SEAC 4.3.2020, n. 68).

NB In applicazione delle citate disposizioni, pertanto, il modello va presentato, direttamente o tramite un CAF / intermediario abilitato ovvero il sostituto d'imposta, **entro il 30.9.2020**.

Come già lo scorso anno, il CAF / intermediario abilitato / sostituto è tenuto ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte ed a consegnare la relativa copia al contribuente entro termini differenziati in base alla data in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione al CAF / professionista abilitato / sostituto d'imposta, come di seguito esposto.

Dichiarazioni presentate ad un CAF / professionista / sostituto ed "elaborate":		Invio all'Agenzia delle Entrate e consegna della copia al contribuente
entro il 31.5	➔	entro il **15.6**
dall'1.6 al 20.6	➔	entro il **29.6**
dal 21.6 al 15.7	➔	entro il **23.7**
dal 16.7 al 31.8	➔	entro il **15.9**
dall'1.9 al 30.9	➔	entro il **30.9**

In merito a tali termini si evidenzia che:

- si ritiene di dover dare rilevanza alla data riportata nel mod. 730-2;
- il 30.9.2020 rappresenta anche il termine entro il quale il contribuente può inviare direttamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata;
- lo "scaglionamento" dell'invio delle dichiarazioni comporta che **l'addebito / accredito delle somme risultanti** dalle stesse avverrà con tempistiche differenziate in base alla data di presentazione del mod. 730, tenendo presente che lo stesso va eseguito nella **prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione** (dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione per gli enti che erogano pensioni).

NB Con riferimento alla gestione dell'attività di assistenza fiscale da parte di un CAF / intermediario abilitato si evidenzia che nell'ambito del DL n. 23/2019, c.d. "Decreto Liquidità", è stata disciplinata la possibilità di ricorrere, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, all'assistenza fiscale c.d. "a distanza", che consente di ottenere in via telematica, tramite una copia per immagine, ovvero tramite e-mai / messaggistica istantanea / il cloud dell'intermediario, la delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata e la documentazione di supporto per la compilazione della dichiarazione (Informativa SEAC 17.4.2020, n. 114).

Si rammenta infine che a decorrere dal 2020, come previsto dall'art. 3-bis, comma 3, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", **non sarà più distribuito il mod. 730 cartaceo**, ferma restando la possibilità di presentare la dichiarazione in formato cartaceo nei consueti e limitati casi previsti.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE IL MOD. 730/2020

Con riferimento ai soggetti che possono utilizzare il mod. 730 si evidenzia che:

- il modello **può essere utilizzato** anche dagli **eredi per i soggetti deceduti nel 2019** ovvero **nel 2020 entro il 23.7.2020**.

  Il mod. 730 può essere presentato **direttamente dall'erede ovvero tramite un CAF / professionista abilitato**, mentre non è possibile avvalersi del sostituto d'imposta (nè del de cuius, né del soggetto che presenta la dichiarazione).

  L'erede che compila la dichiarazione deve utilizzare **2 modelli**, il primo con i dati del de cuius, il secondo soltanto con i propri dati anagrafici e di residenza, **senza indicazione del sostituto d'imposta**. Conseguentemente i conguagli a credito saranno effettuati dall'Agenzia delle Entrate mentre quelli a debito dovranno essere versati direttamente dall'erede.

  A tal fine nel primo rigo del Frontespizio del mod. 730/2020 va barrata la casella appositamente "aggiornata".

  Per i soggetti **deceduti dal 24.7.2020** va utilizzato il **mod. REDDITI PF**;

- il modello **può essere utilizzato** anche dai soggetti con **contratto di lavoro a tempo determinato** nell'anno di presentazione della dichiarazione:
  - se il contratto dura **almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo**, rivolgendosi al sostituto / CAF / professionista abilitato;
  - purché siano **conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio**;
- i **docenti di ruolo** che hanno percepito **compensi per ripetizioni / lezioni private** e intendono assoggettare tali redditi all'**imposta sostitutiva del 15%** di cui all'art. 1, commi da 13 a 16, Finanziaria 2019, sono tenuti a **presentare il quadro aggiuntivo RM** del mod. REDDITI PF. Se il contribuente sceglie di assoggettare ordinariamente ad IRPEF detti redditi, gli stessi vanno esposti nel mod. 730/2020 (quadro D - Altri redditi, rigo D5, codice "5");
- i soggetti che hanno **percepito pensioni estere** ed hanno trasferito la propria residenza da uno Stato estero in un Comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, e Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, **non possono presentare il mod. 730** per assoggettare tali redditi alla **tassazione agevolata del 7%** ai sensi dell'art. 24-ter, TUIR, ma devono utilizzare il mod. REDDITI PF.

Va inoltre evidenziato che per la **dichiarazione presentata da un soggetto fiscalmente a carico**, è prevista una **nuova modalità di compilazione** della relativa casella nel secondo rigo del Frontespizio, a seguito dell'applicazione delle novità introdotte dalla Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) riguardanti le detrazioni per i figli fiscalmente a carico. In particolare si rammenta che, a decorrere **dal 2019**, sono considerati a carico:

- i **figli di età non superiore ai 24 anni**, con reddito complessivo pari / inferiore a **€ 4.000** al lordo degli oneri deducibili;
- la **moglie o i figli di età superiore a 24 anni**, con reddito complessivo non superiore a **€ 2.840,51** al lordo degli oneri deducibili.

Nel mod. 730/2020 la casella in esame va compilata indicando (in luogo della barratura):

- il codice "2" per i figli di età non superiore ai 24 anni, con reddito complessivo pari / inferiore a € 4.000;
- il codice "1" negli altri casi.

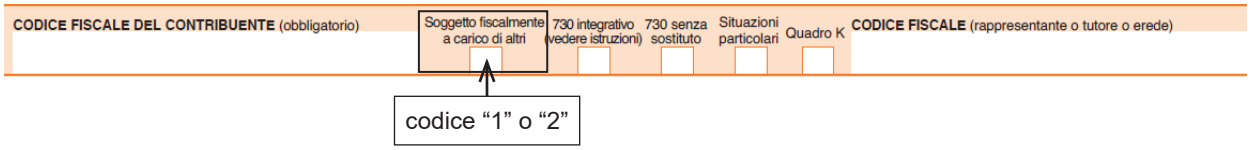

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

NB La citata novità comporta che **nel quadro *"Familiari a carico"*,** che presenta la medesima strutta del passato, possono essere indicati **anche i figli con reddito fino a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni**.

Per i figli che hanno **compiuto il 24esimo anno di età nel corso del 2019**, facendo riferimento alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in situazioni simili (detrazione per canoni di locazione di giovani inquilini e detrazione per l'attività sportiva dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni), si ritiene che il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico sia pari a **€ 4.000**.

QUADRO A - TERRENI

La struttura del quadro A *"Redditi dei terreni"* non ha subito variazioni mentre ai fini della compilazione si rammenta che, dal 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 705, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), la **non concorrenza del reddito agrario e domenicale** al reddito imponibile, prevista a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, **è applicabile anche ai familiari coadiuvanti**.

In merito va evidenziato che, come specificato dall'Agenzia nella Circolare 10.4.2019, n. 8/E, tale estensione opera se i familiari coadiuvanti:

- appartengono al medesimo nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola;
- sono iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola quali coltivatori diretti;
- partecipano attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

Anche detti soggetti, pertanto, hanno la possibilità di barrare la col. 10 *"Coltivatore diretto o IAP".*

QUADRO B - FABBRICATI

La struttura del quadro B *"Redditi dei fabbricati e altri dati"* non ha subito variazioni e ai fini della compilazione va considerato che:

- per i **contratti di locazione di immobili ad uso commerciale** classificati nella categoria catastale **C/1**, **stipulati nel 2019** è possibile assoggettare il relativo reddito alla c.d. "cedolare secca" con aliquota del **21%** (Informative SEAC 25.1.2019, n. 29; 23.5.2019, n. 155 e 7.10.2019, n. 280). Conseguentemente, **anche con riferimento a detti immobili è possibile barrare la casella di col. 11 *"Cedolare secca"***. In merito si rammenta che tale regime è applicabile:
  – anche alle pertinenze dei citati immobili locate congiuntamente;
  – a condizione che il locatore sia una persona fisica "privato" che non agisce nell'esercizio d'impresa;
- tra i *"Casi Particolari"* da indicare a col. 7 con il codice "1" rientrano anche i fabbricati oggetto di Ordinanze di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova.

QUADRO C - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Nel quadro C *"Redditi di lavoro dipendente e assimilati"* si evidenzia il recepimento delle seguenti novità che hanno comportato modifiche alle modalità di compilazione del quadro nonché la modifica della sua struttura. In particolare:

- con il DL n. 119/2018 è stato riformulato l'art. 188-bis, TUIR, prevedendo una **nuova modalità di tassazione dei redditi prodotti** per il 2019 **dai residenti del Comune di Campione d'Italia**.
  Ciò ha comportato l'**eliminazione dei codici 5, 6 e 8** utilizzabili a col. 1 del rigo C1, ed è stato istituito il **codice 5 da indicare a col. 4** *"Altri dati"*;
- con riferimento ai **lavoratori c.d. "impatriati"** si rammenta che il DL n. 34/2019 ha apportato alcune **modifiche al regime agevolato** applicabile ai soggetti **rientrati in Italia a decorrere dal 30.4.2020**.
  Per tali soggetti che intendono **fruire dell'agevolazione spettante in dichiarazione dei redditi** (non è stata riconosciuta dal datore di lavoro), in aggiunta ai codici "2" e "4" già previsti lo scorso anno, sono stati istituiti i seguenti **3 nuovi codici** da esporre nel campo ***"Casi particolari"* della Sezione I**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Codice	Fattispecie
6	Lavoratori impatriati **rientrati in Italia dall'estero dal 30.4.2019**. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015, il reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati concorre al reddito complessivo nella misura del **30%** del loro ammontare.
8	Lavoratori impatriati **rientrati in Italia dall'estero dal 30.4.2019**, trasferendo la residenza in **Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia**. Ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. n. 147/2015, il reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati concorre al reddito complessivo nella misura del **10%** del loro ammontare.
9	Lavoratori impatriati **rientrati in Italia dall'estero dal 30.4.2019**, con la qualifica di **sportivo professionista**. Ai sensi dell'art. 16, comma 5-quater, D.Lgs. n. 147/2015, il reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati concorre al reddito complessivo nella misura del **50%** del loro ammontare. L'opzione per tale regime comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le relative modalità saranno stabilite con apposito Decreto;

- nella Sezione II *"Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"* è presente la **nuova col. 3 *"Altri dati"*** nella quale esporre:
  - il codice "**1**" per i **compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria** svolta dal personale dipendente del SSN, se nella CU 2020 è indicato il codice "R";
  - il codice "**5**", per i redditi prodotti in Euro dai residenti a **Campione d'Italia**, se nella CU 2020 sono compilati i punti 765 e 766 o se si hanno i requisiti per fruire della relativa agevolazione;

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2020)	3 ALTRI DATI		1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2020)	3 ALTRI DATI		1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2020)	3 ALTRI DATI
C6		,00		C7		,00		C8		,00	

- è inserita la **nuova Sezione VI** composta dal (solo) **rigo C15**, dedicata alle **detrazioni per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa**. In merito si rammenta che tali detrazioni sono riservate al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in servizio costante nel 2019, che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 28.000.

SEZIONE V - BONUS IRPEF

	CODICE BONUS (punto 391 CU 2020) 1	2 BONUS EROGATO (punto 392 CU 2020)	4 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI
C14		,00	,00

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

	1 FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	2 NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	3 FRUITA TASSAZIONE SEPARATA
C15	,00	,00	,00

La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della CU 2020) ed il relativo importo, nel 2019, non può essere superiore a € 507 (limite fissato dal DPCM 7.2.2020). Se il beneficio non è stato riconosciuto dal sostituto e nelle Annotazioni della CU 2020 è presente il codice "BO" può essere indicato in dichiarazione;

- a **rigo C14** è stata **eliminata la col. 5**, in cui andava indicata la quota TFR erogata mensilmente in busta paga al dipendente (punto 478 della CU 2020) da scorporare dal reddito per determinare l'imponibile di riferimento per il riconoscimento del c.d. "Bonus IRPEF".
  Preme inoltre evidenziare che le istruzioni confermano che per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus spettante:
  - tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14;
  - le quote di reddito esenti IRPEF dei docenti e ricercatori rientrati in Italia concorrono alla formazione del reddito per il riconoscimento del c.d. "Bonus IRPEF" (col. 4).

QUADRO D - ALTRI REDDITI

Le modifiche apportate al quadro D *"Altri redditi"* riguardano:

- la compilazione dei righi D1 e D6, col. 1, *"Tipo di reddito"*, i cui codici sono stati aggiornati per recepire le modifiche apportate alla tassazione degli utili / dividendi;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- i righi D3 e D5, nei quali è presente la **nuova casella *"Altri dati"*** nella quale indicare il codice "5" per i redditi prodotti dai soggetti residenti nel Comune di **Campione d'Italia**. Per tali soggetti, a rigo D4 *"Redditi diversi"* è altresì presente il codice "11";
- i **compensi derivanti dall'attività di lezioni private / ripetizioni**, non esercitata abitualmente da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che, come sopra accennato, se **assoggettati a tassazione ordinaria**, vanno esposti a **col. 1 di rigo D5** con il nuovo codice "**5**".

QUADRO E - ONERI E SPESE

Ai fini della compilazione della **Sezione I** si evidenzia:

- l'**eliminazione** dal rigo E1 del riferimento all'**acquisto di alimenti a fini medici speciali** in quanto la detrazione non è stata "riproposta" per il 2019;
- l'aumento a **€ 800** del limite di **spesa di istruzione non universitaria detraibile**;
- l'**eliminazione dalle specifiche disposizioni agevolative** previste a favore degli **studenti universitari "fuori sede" residenti in zone montane o disagiate**, per la detrazione dei canoni di locazione dell'immobile locato nel Comune in cui ha sede l'Università ovvero in un Comune limitrofo, in quanto applicabili soltanto nel 2017 e 2018 (codice 18 nei righi da E8 a E10).

Nella **Sezione II** si evidenzia l'inserimento della **nuova col. 2 a rigo E36** per poter riportare la parte delle erogazioni liberali in favore di ONLUS, ODV e APS non dedotte nel 2019 a causa di incapienza.

E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	Importo 1 ,00	Residuo precedente dichiarazione 2 ,00

NB

Per la compilazione sia della Sezione I che della Sezione II le istruzioni richiamano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore e l'**alternatività delle agevolazioni previste per le erogazioni liberali** effettuate anche se a favore di diversi beneficiari.

La struttura delle **Sezioni III-A, III-B e IV** non presenta modifiche rispetto al passato. Ai fini della compilazione:

- non si riscontrano rilevanti novità per la detrazione spettante per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, considerato che per il 2019 tali detrazioni sono state prorogate senza sostanziali modifiche rispetto al 2018;
- è "recepita" la possibilità di fruire del **c.d. "Sisma bonus"** in caso di **acquisto di case demolite e ricostruite** ai sensi dell'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, oltre che nei Comuni in zona a rischio sismico 1, **anche nei Comuni in zona a rischio sismico 2 e 3**;
- è evidenziato che **non vanno esposte le spese** per le quali si è scelto di optare, in luogo della detrazione, per la **cessione del corrispondente credito** ovvero per il **c.d. "sconto in fattura"**.

Nella **Sezione III-C**, ora denominata *"Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%":*

- oltre al **rigo E57** nel quale vanno esposte le spese per le quali si intende fruire del **c.d. "Bonus arredo"**, oggetto di proroga con le consuete modalità (spese sostenute nel 2019 con lavori di recupero edilizio iniziati dall'1.1.2018);
- è presente il **nuovo rigo E56** per la fruizione di 2 nuove detrazioni spettanti per:
  - il **riscatto agevolato di periodi non coperti da contribuzione** (c.d. pace contributiva) per il quale a col. 1 di rigo E56 va indicato il codice "1".
    Preme evidenziare che tale rigo **non va utilizzato per i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea** (anche agevolato), considerati oneri deducibili (per intero) da riportare a rigo E21;
  - le spese sostenute a decorrere dall'1.3.2019 per l'**acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica** (c.d. "colonnine di ricarica") per le quali a col. 1 di rigo E56 va indicato il codice "2".

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE 1	ANNO 2	IMPORTO 3 ,00	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA 1	SPESA ARREDO IMMOBILE 2 ,00	NUMERO RATA 3	SPESA ARREDO IMMOBILE 4 ,00

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Si evidenzia infine che, ai fini della compilazione di **rigo E81** della **Sezione VI** *"Altre detrazioni d'imposta"*, riservato alla detrazione spettante per le **spese di mantenimento dei cani guida**, la **detrazione forfetaria** riconosciuta è passata da € 516,46 a € 1.000.

QUADRO G - CREDITI D'IMPOSTA

Nel quadro G si evidenzia la **soppressione dei righi G13 e G14** i cui dati (credito d'imposta per mediazioni e per Ape) sono confluiti nel **nuovo rigo G15** da utilizzare anche per 2 nuovi crediti.

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA					SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI					
G12	Residuo 2018	2 ,00	di cui utilizzato in F24	3 ,00	G15	Codice	1	Importo	2 ,00	di cui compensato nel mod. F24 3 ,00

In particolare il nuovo rigo va compilato per il riconoscimento dei seguenti crediti, esponendo a col. 1 il corrispondente codice:

- credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali, risultante dalla comunicazione del Ministero della Giustizia ricevuta entro il 30.5.2020 (codice "1");
- credito d'imposta Ape così come attestato nella CU 2020 (codice "2");
- credito d'imposta c.d. "sport-bonus" (codice "3");
- credito d'imposta per bonifica ambientale (codice "4").

DESTINAZIONE 8 PER MILLE

Tramite la scheda per la **scelta della destinazione dell'8‰**, nel caso in cui il contribuente decida di **destinare detta quota allo Stato**, è ora possibile indicare anche **una specifica finalità tra 5 possibili opzioni**, riportando nell'apposita casella il corrispondente codice.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO *	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
.....	.....	.....

"1" → fame nel mondo
"2" → calamità
"3" → edilizia scolastica
"4" → assistenza ai rifugiati
"5" → beni culturali

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it